

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5203 del 19/10/2021
Oggetto	DEMANIO SUOLI Condominio Piazza Corridoni 1 - Richiesta concessione per occupazione occasionale corso d'acqua torrente Parma nel Comune di Parma, ad uso opere di cantierizzazione per manutenzione straordinaria per il risanamento dei balconi e facciata; codice pratica Sinadoc 26730/2021 - PR21T0080.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5357 del 19/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

**CODICE SISTEB PR21T0080**

**VISTI**

il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;

la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;  
**PRESO ATTO** della domanda ns prot. n. PG/2021/148268 del 27/09/2021 con cui il Condominio Piazza Corridoni 1 (amministratore di condominio Sig. Filippo Fulgoni), ha richiesto la concessione per occupazione occasionale di area demaniale del corso d'acqua Torrente Parma, individuata alla sez. 001/A foglio 30, map. 634 del Comune di Parma (PR), ad uso opere di cantierizzazione per manutenzione straordinaria per il risanamento di balconi e facciata.

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da AIPo, Agenzia interregionale per il fiume Po (Nulla osta idraulico nota prot. PG/2021/155307 del 08/10/2021), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia interregionale per il fiume Po AIPo;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie in data 27/09/2021;
- il deposito cauzionale, pari a € 250,00, in data 14/10/2021;
- il canone, pari a € 127,64, in data 14/10/2021.

**RITENUTO** sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

## DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al “Condominio Piazza Corridoni 1” Amministratore di condominio Sig. Filippo Fulgoni, la concessione per occupazione occasionale di area del demanio idrico del corso d’acqua Torrente Parma, individuata alla sez. 001/A foglio 30, map. 634 del Comune di Parma (PR), ad uso opere di cantierizzazione per manutenzione straordinaria per il risanamento di balconi e facciata., cod. Pratica PR21T0080 Sinadoc 26730/2021;
2. la concessione avrà durata di giorni 45 (quarantacinque) a far data dal rilascio dell’atto;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 14/10/2021 (prot. n. PG/2021/159961 del 18/10/2021);
4. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
6. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 131/1986;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
8. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell’art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazione e Concessioni di Parma  
(Paolo Maroli)

*(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per occupazione occasionale di area demaniale rilasciata al “Condominio Piazza Corridoni 1” (amministratore di condominio Sig. Filippo Fulgoni), cod. Pratica PR21T0080 Sinadoc 26730/2021.

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Parma, individuata alla sez. 001/A foglio 30, map. 634 del Comune di Parma (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso opere di cantierizzazione per manutenzione straordinaria per il risanamento di balconi e facciata.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone demaniale per l'uso richiesto è stato determinato in € 127,64, canone minimo iscrivibile non ulteriormente frazionabile.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale è stabilito in € 250,00, che corrisponde all'attuale importo minimo ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 e verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per giorni 45 (quarantacinque) a far data dal rilascio dell'atto.
2. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po.

#### **ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni

competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

#### **ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO**

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico (prot. PG/2021/155307 del 08/10/2021) di AIPo, Agenzia interregionale per il fiume Po, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare ed in particolare:

➤ *il richiedente dovrà comunicare a questo Ufficio (AIPo) a mezzo pec, con congruo anticipo,*

*le date di inizio e fine lavori, gli estremi della Ditta esecutrice dell'intervento, le targhe dei mezzi impiegati per l'esecuzione di lavori ed i contatti di un referente tecnico.*

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

Parma, \_\_\_\_\_

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 20/2015 C/A - 197

**Oggetto:** TORRENTE PARMA – Demanio Idrico Terreni – Richiesta Concessione per occupazione occasionale corso d'acqua Torrente Parma nel Comune di Parma, ad uso opere di cantierizzazione per manutenzione straordinaria per il risanamento dei balconi e facciata; codice pratica Sinadog 26730/2021 – PR21T0080.

**Richiedente:** Geom. Giorgia Rosato per il Condominio "Piazza Corridoni 1".

**VISTA** l'istanza pervenuta da codesta Agenzia prot. n. 149345 in data 28/09/2021 (assunta con protocollo AIPO al n. 25051 in medesima data), con la quale si trasmetteva la richiesta per l'ottenimento di Concessione per occupazione occasionale di area demaniale per una superficie pari a mq 29,05, posta in corrispondenza del corso d'acqua Torrente Parma nel Comune di Parma in sponda sinistra, ad uso opere di cantierizzazione per manutenzione straordinaria dei balconi e facciata del fabbricato censito al NCEU del comune di Parma sez. 1 Foglio 30 – mappale 634, in p.le Corridoni, 1;

**ESAMINATA** la documentazione tecnica allegata all'istanza redatta dal tecnico incaricato dal Condominio, dalla quale si evince che per poter effettuare l'intervento di manutenzione straordinaria di cui in argomento risulta necessario accedere con autocarro dotato di cestello, transitando nell'area demaniale (alveo) e successivamente occupare un'area, sempre demaniale, delimitandola con una recinzione, da destinare a cantiere per posizionare l'autocarro;

**CONSIDERATO** che il transito in alveo e l'occupazione temporanea dell'area indicata nella planimetria allegata all'istanza risultano necessari per poter effettuare le lavorazioni di manutenzione straordinaria della facciata prospiciente il corso d'acqua in argomento;

**VERIFICATO** che il percorso logisticamente più funzionale per il raggiungimento del luogo di intervento risulta essere l'accesso da via delle Fonderie;

**CONSIDERATO** che le aree interessate dall'evento risultano localizzate all'interno delle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B);

**VISTO** il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

**VISTO** il R.D. 09/12/1937 n. 2669, “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”;

**VISTO** il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

**VISTE** le Norme di Attuazione del PAI (a dottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po);

**VISTO** il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;

**CONSIDERATA** la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

**EVIDENZIATO** che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell’attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

**EFFETTUATI** gli opportuni accertamenti;

**PRESCINDENDO** da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
ai soli fini idraulici**

1. al transito dell’autocarro dotato di cestello nell’area demaniale (alveo) accedendo da via delle Fonderie;
2. all’occupazione temporanea dell’area demaniale di mq 29,05 individuata nella planimetria da destinare ad area di cantierizzazione,

al fine di eseguire l’intervento di manutenzione straordinaria per il risanamento dei balconi e della facciata prospiciente il torrente Parma in sinistra idraulica del fabbricato posto in p.le Corridoni n. 1 e censito al NCEU del comune di Parma sez. 1 Foglio 30 – mappale 634, il tutto come descritto nella documentazione tecnica allegata all’istanza, che diventa parte integrante del presente Nulla Osta, anche se materialmente non allegata, nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, sotto l’osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. l’autorizzazione al transito del mezzo è accordata solo ed esclusivamente a partire da via delle Fonderie e l’autorizzazione all’occupazione temporanea dell’area per il posizionamento del mezzo con cestello è accordata solo ed esclusivamente secondo quanto indicato negli elaborati planimetrici presentati e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l’inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta

elettronica certificata al richiedente;

4. qualora la sommità, gli accessi e le rampe utilizzate nella viabilità di cantiere siano di proprietà e/o concesionate, è onere del richiedente prendere gli opportuni accordi per l'autorizzazione al transito e, se del caso, per richiedere temporaneamente la chiusura e/o divieto di transito del tratto interessato;
5. il richiedente dovrà comunicare a questo Ufficio a mezzo pec, con congruo anticipo, le date di inizio e fine lavori, gli estremi della Ditta esecutrice dell'intervento, le targhe dei mezzi impiegati per l'esecuzione di lavori ed i contatti di un referente tecnico.

## **Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI**

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. La Ditta richiedente si impegna a:
  - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
  - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante l'esecuzione dei lavori, che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
  - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche;
  - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;
  - provvedere al termine delle attività lavorativa alla immediata rimozione di strutture, materiali, eventuale cartellonistica e recinzioni che, benché con carattere temporaneo, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero costituire materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua soprattutto in relazione alla stagione autunnale in corso;
  - provvedere a suo onere e carico all'eventuale pulizia dell'area interessata all'intervento ed all'immediato allontanamento dei materiali di risulta derivanti dall'intervento di manutenzione con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua;
  - lasciare libera da qualsiasi ingombro la fascia di rispetto di metri 4,00 (quattro) dal ciglio della sponda (comma f dell'art. 96 del T.U. 523 del 25/07/1904);
  - non sostare/parcheggiare nella pista di transito o al di fuori dell'area cantierizzata indicata nella planimetria allegata, nè causare ostacolo alcuno al transito degli altri aventi diritto;
3. **è tassativamente vietato il prelievo e l'allontanamento di materiale inerte dall'alveo;**
4. il presente atto autorizza il richiedente a transitare esclusivamente nel tratto demaniale oggetto della richiesta ed esclusivamente per il periodo necessario all'esecuzione dell'intervento in argomento, con mezzi idonei e funzionali per gli scopi di cui alla richiesta, osservando la massima prudenza nella loro conduzione, avendo particolare attenzione ad accedere quando le condizioni meteo e di inibizione del terreno lo consentano e avendo cura di non arrecare alcun danno al cotico erboso del corso d'acqua interessato, al fine di preservarne l'integrità e la funzionalità nonché salvaguardare la sicurezza del

conducente;

5. considerato che l'area oggetto del presente atto ricade all'interno delle fasce esondabili del PAI (fascia A e B) che nel caso di specie coincidono, **il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) al fine della verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'accesso nell'area oggetto della concessione, la cui responsabilità è in capo al richiedente; in caso di distruzione e/o danneggiamento di quanto concesso, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente e a proprie spese alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici;**
6. **le indicazioni di cui al punto precedente valgono anche in considerazione del transito delle piene artificiali che potrebbero generarsi per effetto delle operazioni di invaso e svaso operate sulle opere di laminazione presenti a monte dell'area oggetto della concessione, ossia dell'esistente cassa di espansione sul t. Parma e quella di prossima realizzazione sul t. Baganza;**
7. data la probabile contemporaneità del cantiere oggetto del presente atto con quello AIPO inerente le lavorazioni di sfalcio delle aree di competenza, è a carico del richiedente la valutazione dei rischi e delle possibili interferenze, con le misure preventive da adottare per la loro eliminazione o riduzione. Dovrà comunque essere preso contatto con questo Ufficio al fine del coordinamento delle lavorazioni;
8. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa della Società richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all'autorizzazione dell'intervento in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (fascia A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
9. in caso di attivazione del Servizio di Piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
10. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
11. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico della Ditta richiedente come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
12. in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08, il richiedente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, in particolare al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua. Mezzi ed uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale;
13. la Ditta richiedente sarà ritenuto unico responsabile di ogni danno/lesione eventualmente arrecato o subito a causa di incidenti causati da impropria condotta di guida o per la mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate;

14. a lavori ultimati la Ditta richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, alla rimozione del cantiere, al completo ripristino di eventuali danni eventualmente arrecati alle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta, ivi compresa la pista di transito utilizzata dal mezzo di lavoro;
15. questo Ufficio si riserva altresì, la facoltà insindacabile, di revocare, in qualsiasi momento la presente autorizzazione, qualora venga riscontrato che i lavori non vengano eseguiti a regola d'arte, in quanto si configurano come specifici lavori di manutenzione di opere idrauliche di 2ª Categoria ai sensi del T.U. n. 523/1904;
16. la documentazione amministrativa relativa all'autorizzazione dovrà essere esibita dal richiedente o dal personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza, inoltre copia del presente atto dovrà essere sempre tenuta a bordo del mezzo utilizzato ed esibito ad ogni formale richiesta del Personale Idraulico di Vigilanza dell'AIPO o dei competenti Organi di Polizia;

### **Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della Ditta richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
1. questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario in caso di:
  - motivi connessi alla sicurezza idraulica;
  - incompatibilità con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
  - inadempienza da parte della Società richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere. In tale occasione la Società richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spesa, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
2. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Ditta richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
3. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
4. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi

giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime la Ditta richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

**IL DIRIGENTE**

**Ing. Mirella VERGNANI**

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Monica Larocca



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**